

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 60

Riunione del 24 Marzo 2010

.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **BUSCAINO MAURIZIO** n.q. di presidente p.t.
- **POLISPORTIVA MARSALA VOLLEY** n.p. del Pres. p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente-Relatore
- Avv. Antonio Amato	- Componente
- Avv. Massimo Baldi	- Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. nei confronti di:

- Buscaino Maurizio
- Polisportiva Marsala Volley

in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

A. Violazione artt.19 RAT, 48 n. 2 49 lett. D) e 55 R.Giur.

B. Violazione degli artt. 19 RAT, 48 n. 2 49 lett. D) e 55 R.Giur.

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , ricevute note difensive da parte dell'incolpato ne disponeva la convocazione per la riunione del 24 marzo 2010

alla quale risultavano presenti:

Nessuno per gli incolpati

Per la Procura l'Avv. Tobia il quale illustra le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione

A.: Sig. Buscaino sospensione da ogni attività federale per mesi 1

B.: Polisportiva Marsala Volley multa da € 500

I fatti.

Il Giudice Unico Federale con la delibera adottata con il C.U. n. 12 affisso il 23.11.2009 rilevava dal rapporto del 1° Arbitro sulla Gara, disputata in data 21.11.09 tra la Sigel Pall. Marsala e la Primadonna Coll. Trani valevole per il Campionato Serie B1FD, fatti comportanti la responsabilità disciplinare del Sig. Buscaino Maurizio, Presidente pro-tempore della Pol. Marsala Volley per avere il medesimo nel pre-gara, come risultava dal rapporto arbitrale, dopo essersi introdotto davanti la porta dello spogliatoio arbitri, proferito frasi irriguardose ed offensive nei riguardi del secondo arbitro del seguente tenore letterale: *" il Sig. Spennacchia Marco è un deficiente, coglione, testa di cazzo perché mi ha fatto perdere la gara contro il Latina e non lo voglio più a Marsala"* nonché mentre si trovava tra il pubblico per aver proferito all'indirizzo del primo arbitro le seguenti parole offensive ed irriguardose *" sei un cretino che cazzo fischi"*.

Atteso che il tesserato ha assunto detta condotta antiregolamentare in occasione di una gara sportiva che non vedeva interessata il sodalizio di appartenenza (Pol. Marsala Volley) l'organo giudicante rimetteva gli atti alla Procura Federale Fipav per promuovere la relativa azione disciplinare.

Il rapporto di gara del 21.11.09 in atti descrive in modo chiaro e non contraddittorio la condotta irriguardosa ed offensiva tenuta dall'anzidetto dirigente ai danni delle persone del I e II arbitro gettando discredito all'immagine ed al decoro arbitrale minando gravemente la lealtà e probità sportiva e l'imparzialità dell'operato del direttore di gara sul regolare svolgimento della manifestazione in corso.

./.

Il Sig. Buscaino, mediante memoria scritta, faceva pervenire le proprie difese alla Commissione Giudicante.

Lo scritto difensivo non offre, tuttavia, elementi idonei e specifici tesi ad escludere la responsabilità in merito all'addebito contestato, e semmai conferma un atteggiamento non certo conciliante del Sig. Buscaino nei confronti del team arbitrale, ove non conferma, se pur in un'ottica di parte i fatti refertati dal rapporto di gara.

Il rapporto di gara , quando è chiaro e non contraddittorio ,come nella fattispecie, costituisce fonte primaria di prova secondo principio giurisprudenziale consolidato.

Posto, tuttavia che gli illeciti ascritti al Sig. Buscaino non appaiono, nella specie, direttamente ricollegabili alla sua posizione di dirigente della Polisportiva Marsala Volley, appare equo non estendere la sanzione anche al Sodalizio rappresentato dall'incolpato

La qualifica rivestita dal Sig. Buscaino nell'ambito della Federazione Fipav, così come dal medesimo ricordata nella sua memoria, assume peraltro rilevanza ai fini della valutazione della infrazione commessa con particolare riferimento alla determinazione della relativa sanzione disciplinare.

Dagli atti e documenti prodotti, con particolare riferimento al rapporto di gara, risulta provata la responsabilità del dirigente e quindi del sodalizio di appartenenza ai sensi dell'art.55 Reg. Giur.

./.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale, dispone

Nei confronti del Sig. Maurizio Buscaino sospensione da ogni attività federale per mesi 1

Dispone non fardi luogo a sanzione nei confronti della Polisportiva Marsala Volley

Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione.

Il Presidente
A vv. Costanza Acciai



Roma, 9 aprile 2010